



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza

Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**

N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio,
Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia)*

P.zza R. Trento

87062 **CARIATI** (CS)

Tel. 0983.9402213

www.comune.cariati.cs.it

pec:protocollo.cariati@asmepec.it

Determinazione n. 26

08/02/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO STATO DI BISOGNO DEL MINORE S.J.A. INSERIMENTO IN STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI) IL TIMONE gestita dall'Istituto Salesiano Sacro Cuore(CS).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 032 del 28/12/2023 riguardante la nomina del Dott.ssa Francesca Forciniti, con decorrenza dal 01/01/2024 sino al 31/12/2024, quale responsabile dell'AREA 3° SERVIZI ALLA PERSONA;

VISTO

- che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione;
- che la medesima norma assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- che con la predetta Riforma del Welfare il Comune Capofila diventa l'Ente che provvede direttamente alla copertura dei servizi erogati dalle strutture socio assistenziali a far data dal 01/01/2020;
- che l'art. 8, comma 5, della L. 328/2000 disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art.3 del D.Lgs. 112/1998;
- che ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e tali funzioni sono esercitate dagli stessi Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che con la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- che la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;



Comune di Cariatì

Provincia di Cosenza

Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariatì, Mandatoriccio,
Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia)*

P.zza R. Trento

87062 **CARIATI** (CS)

Tel. 0983.9402213

www.comune.cariatì.cs.it

pec:protocollo.cariatì@asmepec.it

- che la Regione Calabria si è determinata in merito al trasferimento delle competenze e funzioni in materia di servizi sociali ai Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali;
- che l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali, non è incondizionata, ma soggiace ai vincoli di bilancio, sotto forma dei tetti di spesa per l'acquisto, da parte dell'amministrazione, delle prestazioni per interventi e servizi sociali.

RIBADITO CHE

- il Comune di Cariatì è soggetto capofila dell'Ambito socio assistenziale il Coordinamento Istituzionale si esplica nella Conferenza dei Sindaci per la gestione delle funzioni di programmazione, studio, proposta e gestione dei servizi sociali assegnati all'Ambito Territoriale (ex art. 30 D. Lgs 267/2000);
- che l'ambito territoriale ha provveduto alla redazione del piano di Zona approvato dalla Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003" la quale definisce il un nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;
- la Regione Calabria con nota n. 26776 del 20/01/2022 ha fornito agli Ambiti socio assistenziali, in riferimento alla DGR 503/2019 e al Regolamento n. 22/2019, indicazioni operative per la programmazione dell'annualità 2023-2024;
- Che il Regolamento n. 22/2019 disciplina le procedure relative all'autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale;
- Che l'art. 18 comma 3 del predetto regolamento stabilisce che: "I soggetti pubblici che intendono acquistare prestazioni dai soggetti accreditati stipulano annualmente con essi appositi accordi/contratti che ne disciplinano i rapporti giuridici, secondo il fabbisogno, le disponibilità finanziarie ed i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale. In mancanza della stipula degli accordi/contratti non potranno essere erogati finanziamenti pubblici."

VISTA

- la D.G.R. n. 503, del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003";

RILEVATO CHE

- La Regione con Decreto del Dirigente Generale n. 539 del 18 gennaio 2023, avente ad oggetto: "D.G.R. 735 del 28 dicembre 2022 – Regolamento n. 18/2022 – Fondo Regionale per le Politiche Sociali (F.R.P.S. anno 2023) – ha disposto un impegno di spesa in favore del Comune di Cariatì Capofila dell'ATS una somma parti ad €212.718,16;
- La Regione con Decreto del Dirigente Generale n. 622 del 18 gennaio 2023, avente ad oggetto: "D.G.R. 735 del 28 dicembre 2022 – Regolamento n. 18/2022 – Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S ANNO 2022) – ha accertato e impegnato una spesa in favore del Comune di Cariatì Capofila dell'ATS una somma pari ad € 226.618,28;



Comune di Cariati
Provincia di Cosenza
Ente Capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
N° 2 –CARIATI
*(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio,
Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia)*

P.zza R. Trento
87062 **CARIATI** (CS)
Tel. 0983.9402213
www.comune.cariati.cs.it
pec:protocollo.cariati@asmepec.it

CONSTATATO CHE

- Con prot. n. 00220 del 04.01.2024 veniva acquisita da codesto Ente l'istanza pervenuta da parte dell'avv. [REDACTED] a cui veniva conferita procura alle liti nel rappresentare in giudizio, la madre del minore in oggetto, nella persona della sig.ra [REDACTED] nata il [REDACTED] in [REDACTED] ([REDACTED]) e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED]
- In data 04.01.2024 a mezzo pec veniva trasmesso il caso all'Equipe del fondo povertà 2020;

VISTA la Relazione Sociale riguardante la situazione il del minore S.J.A , acquisita con prot. 0002053 del 24-01-2024, redatta dall'Equipe del Fondo Povertà 2020, previo colloquio con il minore ed il nucleo di appartenenza,

DATO ATTO CHE in data 16/01/2024 con prot. n. 1431 si acquisiva la disponibilità della "Comunità Educativa per Minori il Timone sita in Corigliano-Rossano (Cs) alla via Provinciale n. 102/A presso Istituto Salesiano";

PRESO ATTO

- della Determina R.s. n. 260 del 14/12/2023 del Comune di Corigliano-Rossano con la quale è stata concessa alla COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI) IL TIMONE gestita dall'Istituto Salesiano Sacro Cuore(CS)-Unità locale dei Salesiani di Corigliano, P.IVA 0126792063, L.R. Sac. Carandente Tartaglia Natale, l'autorizzazione al funzionamento ai sensi del Regolamento Regionale n. 22/2019, approvato con DGR n. 503/2019, come modificato dal Regolamento n. 18/2022 e Regolamento n. 10/2023 e dell'allegato A, come modificato con DGR n. 512/2023, per n. 10 utenti;
- della determina n. 27 del 07/02/2024 del Comune di Corigliano- Rossano con la quale è stato concesso l'Accreditamento Istituzionale e la relativa iscrizione all'Albo Regionale, alla Struttura socio assistenziale per la COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI(14-21 ANNI);tipologia Comunità educativa denominata "IL TIMONE" sita in ", sita nel Comune di Corigliano-Rossano, con sede operativa alla via Provinciale n.102 (CS),P.I. 0126792063 Autorizzata al Funzionamento con Determina dirigenziale Reg.Sett. n.260 e Reg. Gen.2505 del 14/12/2023 e gestita dall'Istituto Salesiano Sacro Cuore, di cui è Legale Rappresentante il Sac. Carandente Tartaglia Natale nato a [REDACTED] il [REDACTED]

VISTO CHE

- l'allegato 1 della DGR 503 del 25.10.2019 della Regione Calabria- Tipologie di strutture-rette-Modalità di calcolo- viene stabilito , che per gli utenti ospiti delle strutture residenziali per minori indicate ai punti 2.6,2.7,2.9 e 2.10 del precedente cap.2 nonché per gli utenti delle strutture residenziali per adulti indicate ai punti 3.7, 3.8, e 3.9 del precedente cap.2, è previsto un periodo di erogazione del servizio a totale carico dell' ambito pari a 180 giorni dalla data di inserimento in struttura, a seguito del quale dovrà essere calcolata la quota di compartecipazione;
- è specificato che il Comune capo Ambito può autorizzare ricoveri fuori ambito con la conseguente assunzione dell'onere della retta solo nei casi in cui vi è la comprovata necessità che la persona venga accolta in adeguata struttura con sede fuori dal proprio Comune di residenza attesa la manifesta pericolosità dell'inserimento della persona nel proprio Comune



Comune di Cariatì
Provincia di Cosenza
Ente Capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
N° 2 –CARIATI
(Bocchigliero, Campana, Cariatì, Mandatoriccio,
Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia)

P.zza R. Trento
87062 CARIATI (CS)
Tel. 0983.9402213
www.comune.cariatì.cs.it
pec:protocollo.cariatì@asmepec.it

di residenza;

VISTO il progetto assistenziale individualizzato, redatto dai professionisti dell'Equipe Fondo Povertà 2020, del Comune di Cariatì, acquisito con prot. n. 0002053 del 24-01-2024, destinato al provvedimento in ordine al minore S.J.A., nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] C.A.P. [REDACTED] - C.F.: [REDACTED];

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. nonché tutte le altre norme vigenti in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;

VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs. N. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Vista la Legge regionale n. 23 del 9 dicembre 2003;

VISTO lo statuto Comunale;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la narrativa che precede, interamente confermata, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DI PRENDERE ATTO dell'inserimento temporaneo del minore S.J.A. presso la Struttura COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI) II TIMONE gestita dall'Istituto Salesiano Sacro Cuore(CS)-Unità locale dei Salesiani di Corigliano, P.IVA 0126792063, a partire dal 17/01/2024;

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che il relativo impegno di spesa, per il periodo di inserimento per come sopra riportato, ovvero massimo 180 giorni, per il quale è prevista una spesa complessiva di Euro €15.480,00 (quarantuno/040) per come nel seguito esplicitato per n. 1 utenti:

MENSILITA' 2024	QUOTA GIORNALIERA A CARICO DEL COMUNE	GIORNI	TOTALE RETTA MENSILE	SPESA TOTALE
GENNAIO	€ 86,00	15	€ 1.290,00	/
FEBBRAIO	€ 86,00	29	€ 2.494,00	/
MARZO	€ 86,00	31	€ 2.666,00	/
APRILE	€ 86,00	30	€ 2.580,00	/
MAGGIO	€ 86,00	31	€ 2.666,00	/
GIUGNO	€ 86,00	30	€ 2.580,00	/
LUGLIO	€ 86,00	14	€ 1.204,00	/
			TOT.	€ 15.480,00



Comune di Cariati
Provincia di Cosenza
Ente Capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
N° 2 –CARIATI
*(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio,
Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia)*

P.zza R. Trento
87062 **CARIATI** (CS)
Tel. 0983.9402213
www.comune.cariati.cs.it
pec:protocollo.cariati@asmepec.it

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € €15.480,00 è prevista Cap. 1896/17 - 2023, I.P. N. 199 del 29/05/2023 giusta determina n. 144 del 09/05/2023;

DI STABILIRE la decorrenza dal giorno 17/01/2024 al giorno 14/07/2024 del periodo di permanenza temporaneo del minore S.J.A. presso la COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI(14-21 ANNI); "IL TIMONE" sita nel Comune di Corigliano-Rossano, con sede operativa alla via Provinciale n.102, gestita dall'Istituto Salesiano Sacro Cuore(CS)-Unità locale dei Salesiani di Corigliano, P.IVA 0126792063;

DI RITENERE che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del TUEL;

DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Francesca Forciniti;

TRASMETTERE copia del presente atto alla COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI) IL TIMONE gestita dall'Istituto Salesiano Sacro Cuore, all'ufficio Area Finanziaria e all'ufficio Area Segreteria Affari Generali per la pubblicazione sull'albo online.



IL RESPONSABILE
Ufficio di Piano
Dott.ssa Francesca Forciniti



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza
Ente Capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
N° 2 –CARIATI

(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI Cariati

PROVINCIA DI Cosenza

CONVENZIONE FRA L'AMBITO TERRITORIALE DI CARIATI ED ENTE GESTORE DI STRUTTURA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ____ del mese di ____ nella sede del Comune capo Ambito di Cariati
c/o residenza Municipale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge.

TRA

Francesca Forciniti nata a _____ il _____, C.F. _____ nella sua qualità di
Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Cariati la quale dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Cariati Capofila dell'Ambito
Territoriale Socio-Assistenziale - codice fiscale 87000210788;
di seguito denominato anche "Ente", che rappresenta in detta sua qualifica ai sensi dell'Art. 107 del D.lgs.
n°267/2000.

E

_____ nato a _____ il _____, C.F. _____ nella sua
qualità di rappresentante legale della Cooperativa Sociale con sede legale in _____ n. ____ del
comune di _____ C.F./P.IVA _____, soggetto titolare della autorizzazione al
funzionamento rilasciata dal Comune capo Ambito di _____, giusto provvedimento n.
_____ del _____, relativa a struttura socioassistenziale
_____ di tipologia _____ per l'accoglienza di n. _____
utenti a ciclo _____, denominata _____, con sede operativa in Via
_____ n. _____ del comune di _____.

PREMESSO CHE

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* è la legge nazionale finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., *"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la *"Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi*



Comune di Cariatì

Provincia di Cosenza
Ente Capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
N° 2 –CARIATI

(Bocchigliero, Campana, Cariatì, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)

della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003" definisce il un nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

- la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 approva il Regolamento n.22/2019 *“Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”*, con relativo allegato A *“requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”* e allegato 1 *“Tipologie strutture- rette - modalità di calcolo”*;
- con Deliberazione di Giunta n. 669 del 14 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022:
 - sono state approvate le modifiche al Regolamento n. 22/2019 come riportate nell'elaborato *“Allegato 2”* alla stessa deliberazione;
 - è stato approvato l'Allegato 1 concernente *“Tipologie Strutture rette – modalità di calcolo”* che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla DGR 503/2019;
 - sono state confermate integralmente le disposizioni di cui all'Allegato A” alla DGR 503/2019;
 - è stato precisato che la copertura dei servizi e degli interventi sociali nel corso degli anni 2023 e 2024 è garantita dagli ambiti territoriali sociali in base alle fonti di finanziamento indicate nella premessa della stessa deliberazione;
 - è stato stabilito che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l'anno 2023 i fondi saranno ripartiti tenendo conto per il 60 % della popolazione residente in ciascun Ambito e per il 40 % dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati in ciascun ambito, come da elenco delle strutture socio assistenziali riportato nell'albo regionale anno 2022, approvato con D.D.G. n. 502/2022, mentre per l'anno 2024 i fondi saranno ripartiti in relazione per il 100% alla popolazione residente;
 - è stato stabilito che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;
 - è stato stabilito che gli ambiti territoriali per l'individuazione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali dovranno attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;
 - è stato stabilito che i fondi indicati in premessa saranno trasferiti agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:
 - 60 % dell'importo entro il 28 febbraio 2023;
 - 20 % entro il 30 giugno 2023;
 - 10% entro il 30 ottobre 2023, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza
Ente Capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
N° 2 –CARIATI

(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)

- 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio 2024, previa acquisizione e verifica positiva, da parte della regione, della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;
- la Deliberazione di Giunta n. 735 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, ha confermato quanto disposto con la deliberazione n. 669 del 14 dicembre 2022, con la sola modifica relativa all'importo della franchigia;
- con Regolamento regionale n. 18/2022, pubblicato sul BURC n. 303 del 29 dicembre 2022, è stato modificato il Regolamento n. 22/2019;

VISTO CHE

- l'art. 23 del Regolamento n.22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019, *“Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali”* precisa che:
 1. *I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:*
 - a) *acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;*
 - b) *affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;*
 - c) *convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017;*
 2. *La scelta tra le modalità di cui al comma 1 è effettuata sulla base di specifica motivazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n.32/2016 in ordine ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;*

CONSIDERATO CHE:

- gli operatori economici in possesso di autorizzazione e accreditamento possono erogare servizio con contributo retta pubblico a favore di utenza cui viene riconosciuto il diritto di accesso;
- l'utente può scegliere liberamente la struttura cui rivolgersi, nel rispetto dei posti disponibili, anche attraverso i titoli per l'acquisto delle prestazioni socioassistenziali;
- per le sole tre tipologie di affidamento, di cui ai precedenti punti a), b) e c) la Direttiva ANAC n.32/2016 stabilisce la possibilità della deroga al Codice dei Contratti, fermo restando che l'amministrazione selezioni, sulla base del progetto presentato, l'operatore economico che eroga il servizio e la concorrenza si svolge per entrare nel mercato, attribuendo una rilevanza maggiore alla verifica della qualità del servizio effettivamente reso;

DATO ATTO CHE

- la Conferenza dei Sindaci del 24.02.2023, preso atto dei decreti regionali di impegno dei fondi, ha definito la programmazione annua dei fondi stessi destinati a soddisfare anche il fabbisogno determinato per l'assistenza di soggetti fragili in strutture a ciclo residenziale/semiresidenziale;
- la struttura socioassistenziale è accreditata dall'Ambito territoriale sociale di



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza
Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)

_____ all'erogazione dei servizi mediante determinazione n. _____ del _____;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Calabria con D.D.G. n° 622 del 18 gennaio 2023, avente per oggetto: *“D.G.R. 735 del 28 dicembre 2022 – Regolamento n. 18/2022 – Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.) annualità 2022 – Accertamento e Impegno di Spesa in favore dei Comuni capo fila degli Ambiti Territoriali della Regione Calabria per attività 2023”*, ha fornito il dato circa il budget destinato all'Ambito di Cariati, di cui al F.N.P.S. 2022, pari ad € 226.618,28;
- la Regione Calabria con D.D.G. n° 539 del 18 gennaio 2023, avente per oggetto: *“D.G.R. 735 del 28 dicembre 2022 – Regolamento n. 18/2022 – Fondo Regionale per le Politiche Sociali (F.R.P.S.) annualità 2023 – Impegno di Spesa in favore dei Comuni capo fila degli Ambiti Territoriali della Regione Calabria per attività anno 2023”*, ha fornito il dato circa il budget destinato all'Ambito di CARIATI di cui al F.R.P.S. 2023, pari ad € 212.718,16
- con la DGR 669/2022, è stato stabilito che ciascun Ambito Territoriale Sociale, mediante la Conferenza dei Sindaci, utilizzerà i predetti fondi coerentemente alle indicazioni vincolanti ministeriali e regionali, procedendo all'approvazione di una Programmazione delle risorse assegnate per le aree di utenza, in coerenza con il Piano sociale nazionale, il Piano Sociale regionale ed il Piano di Zona, al fine di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul proprio territorio e in modo da attuare un nuovo modello che pone al centro la “persona”, la domanda di prestazione sociale e una nuova declinazione di welfare basata sui L.E.P.S. entro i limiti dei finanziamenti concessi.
- l'Ambito provvede alla liquidazione dell'integrazione retta direttamente all'Ente gestore della struttura ospitante l'utente, sia che si trovi all'interno dei comuni appartenenti all'Ambito sia che si trovi al di fuori;

DATO ATTO CHE con D.G.R. n. 735/2022 è stato modificato il Regolamento n.22/2019, prorogando la fase transitoria al 30 settembre 2023;

PRESO ATTO CHE

- per una corretta collocazione dell'utente nella Struttura socioassistenziale più adatta è necessaria un'accurata valutazione delle condizioni sociali dell'utenza da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito di Cariati e, ove necessario, anche con l'ausilio della Unità di Valutazione dell'ASP territoriale di competenza in caso di condizioni socio sanitarie;
- il Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito di Cariati ha provveduto ad effettuare presa in carico sociale dell'ospite presente in struttura;

RILEVATO CHE

- la Regione Calabria ha proceduto al trasferimento di una percentuale pari al 60% del F.N.P.S. e del F.R.P.S. in favore del Comune capo Ambito di CARIATI;
- il Comune capo Ambito di _CARIATI, annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie, del proprio fabbisogno territoriale e della programmazione della spesa, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti in possesso di accreditamento ai sensi della normativa in vigore, i posti utenti da ammettere a retta;



Comune di Cariatì

Provincia di Cosenza
Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariatì, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)*

- l'Ambito Territoriale di CARIATI sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bilancio corrente, avvia le procedure di convenzionamento con le strutture regolarmente accreditate, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta per gli ospiti ammessi mediante istanza di cui all'avviso in essere all'annualità 2023;

DATO ATTO CHE

- la struttura socioassistenziale oggetto della presente Convenzione è iscritta all'albo regionale;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi socioassistenziali resi dalla Struttura, nelle more della determinazione dell'utenza ammessa a retta, a seguito di istanza di presa incarico, per l'annualità 2023, occorre disciplinare il rapporto tra l'Ambito Territoriale di Cariatì e l'Ente gestore della Struttura, al fine di stabilire gli aspetti economico-contabili delle prestazioni rese **dalla data 01.01.2024 alla data del 31.12.2024, premesso l'adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali come previsto dalla DGR 735/2022;**
- l'ammissione a retta degli ospiti è vincolata alla effettiva presa in carico degli stessi da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito a seguito di presentazione documentale, completa anche di quanto previsto per i dati reddituali/patrimoniali e che, solo a seguito di presa in carico, può essere riconosciuta eventuale quota di integrazione a retta spettante, tenute presenti le risorse dall'Ambito destinate all'assistenza di utenza in struttura socioassistenziale;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSA

Le parti sopra rappresentate dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

Art. 2

OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Ambito Territoriale di Cariatì e l'Ente gestore, relativamente all'accoglienza residenziale, a favore dell'utenza di Ambito, presa in carico e ammessa a contributo retta, presso la struttura autorizzata all'esercizio della rispettiva attività, giusta determinazione R.G. n. 1257 del 21/12/2023.

In caso di struttura localizzata in Ambito diverso da quello dell'ospite di provenienza, la presente Convenzione ha validità solo per l'ospite residente nell'Ambito di cui al presente atto e solo a seguito di presa in carico sociale e ammissione a beneficio retta formale da parte dello stesso.

Art. 3

FINALITÀ E TIPOLOGIA DI UTENZA

La Struttura socio-assistenziale _____ denominata _____ con sede in via _____, _____, CAP _____ comune di _____ (____), eroga un servizio residenziale a carattere continuativo, le cui prestazioni socioassistenziali vengono erogate esclusivamente a soggetti: _____, giusta atto autorizzativo.

Art. 4

APERTURA

La struttura socioassistenziale deve garantire il funzionamento per come previsto dalla normativa in vigore.



Comune di Cariatì

Provincia di Cosenza
Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariatì, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)*

Art. 5

PERSONALE

Il rappresentante legale dell'Ente gestore ha la responsabilità, graduata in funzione delle norme di volta in volta applicabili, per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi.

L'Ente gestore si impegna ad utilizzare, all'interno della Struttura, personale in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione, con specifico riferimento alle professioni sociali ed in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata, secondo quanto previsto dalla previgente normativa nella fase transitoria della Riforma e comunque fino all'adeguamento organizzativo che dovrà avvenire nei termini previsti per Legge. Il datore di lavoro, soggetto che gestisce la struttura, garantisce l'applicazione ed il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori in caso di assunzione e l'applicazione ed il rispetto delle normative vigenti in caso di altre tipologie di rapporti di lavoro.

Il personale è tenuto a portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura nel quale devono essere indicati il nome e la qualifica rivestita, ad eccezione delle strutture per minori e delle strutture e/o servizi che, per loro caratteristiche specifiche, sono escluse perché tale requisito non è necessario o è inopportuno.

L'organizzazione deve prevedere momenti di lavoro in équipe e programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile alla formazione.

Nella Struttura possono essere impiegati volontari mediante apposite convenzioni con organizzazioni regolarmente riconosciute ai sensi delle vigenti normative, e/o addetti al servizio civile volontario.

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nella Struttura.

Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle figure assistenziali dell'organico previsto.

Le modalità di presenza dei volontari nella Struttura devono essere programmate, regolamentate e certificate in appositi registri.

Per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della Struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali dell'Azienda Sanitaria dove è ubicata la Struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA ed indicati nel DPCM 29 novembre 2001 e, comunque, prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

Art. 6

CARTA DEI SERVIZI

La Struttura deve essere dotata di Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 8.11.2000, n. 328, e dall'art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., con indicazione dei servizi erogati e delle eventuali tariffe praticate.

Art. 7

MODALITÀ DI ACCESSO E AUTORIZZAZIONE

Spetta al Comune Capo Ambito Cariatì il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa spesa o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

L'accesso dell'utente nella Struttura socioassistenziale, residenziale o semiresidenziale, anche fuori Ambito, può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito di residenza. Le funzioni possono essere delegate tra Ambiti in maniera formale in caso di presenza di ospite in struttura. Differentemente la presa



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza
Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)*

in carico “economica” dell’ospite può avere luogo solo a data successiva a quella della richiesta di presa in carico e di comunicazione formale di ammissione da parte dell’Ambito di appartenenza.

L’inserimento nella Struttura dovrà avvenire nel rispetto della capacità autorizzata, previa acquisizione della richiesta dell’utente o di altra segnalazione trasmessa dal Comune di residenza al Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito di Cariati.

Le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza solo per motivi d’urgenza, correndo l’obbligo di informare il Comune di residenza dell’utente entro 24 ore dall’avvenuta accoglienza per l’adozione del provvedimento consequenziale.

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell’utente nella Struttura e l’erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato Progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati.

Il Comune Capo Ambito, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, dovrà acquisire una Relazione sanitaria/Certificato redatta/o dal medico curante dell’assistito o da altro specialista dalla quale risulti la compatibilità all’inserimento in struttura socioassistenziale.

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal Progetto. A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatti salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell’utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Il contributo per il pagamento della retta, omnicomprensivo di I.V.A., ove riconosciuto, è finalizzato a garantire alle persone che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza, qualora sia attestata la necessità di un’assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno che non possono essere garantiti se non mediante l’inserimento presso una struttura socioassistenziale idonea.

Il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone autorizzate all’ingresso in strutture socioassistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, avviene nel rispetto dei principi di *equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta*.

Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socioassistenziali è tenuto a partecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).

L’istanza di presa in carico deve essere inoltrata al Comune di residenza dell’utente corredata dalla documentazione prevista dall’allegato “1” approvato con la DGR. n. 735/2022.

È fatto obbligo al gestore della struttura di tenere il registro delle presenze dell’utenza debitamente aggiornato, da mettere a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 8

DIMISSIONI DEGLI OSPITI



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza
Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)*

Fermi restando i tempi stabiliti dal Progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, la dimissione degli ospiti, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale, deve essere concordata con lo stesso Servizio Sociale Professionale.

Nei casi in cui l'utente si assenta inspiegabilmente, dovrà darsi immediata comunicazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che valuterà la sospensione dell'integrazione della retta.

Art. 9

PRESTAZIONI EROGABILI – REMUNERAZIONE

Le Prestazioni dovranno essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, nazionali e regionali in materia.

La retta giornaliera da corrispondere all'Ente gestore della Struttura per ogni singolo utente è prevista dalla normativa emanata dalla Regione Calabria e quantificata in euro 86,00.

La presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale non dà alcuna garanzia di integrazione retta all'ospite, che diversamente viene erogata solo a seguito di comunicazione dell'Ufficio di Piano di ammissione dell'utente a contributo economico. La comunicazione può avvenire anche mediante pubblicazione di eventuale atto amministrativo sull'Albo Pretorio del Comune capo Ambito e la pubblicazione ha valore di notifica.

Per il servizio e le prestazioni che l'Ente gestore della Struttura garantisce in base al presente accordo per ogni singolo ospite, ammesso a beneficio retta, si conviene quanto segue:

a) Massima utenza convenzionabile: **N°1**

b) Quota retta sociale e costo del servizio parametrato come da allegato 1 alla D.G.R. n.735/2022.

Il budget massimo rendicontabile, assegnato alla struttura per l'anno 2023, sarà determinato dall'Ufficio di Piano nelle more delle prese in carico (complessive di tutti gli ospiti delle strutture presenti nell'Ambito) e comunicato progressivamente all'ente gestore.

In assenza di comunicazione di ammissione a beneficio retta dell'utente presente nella struttura, il soggetto gestore non potrà avere nulla a pretendere dall'Ente.

La copertura del costo della retta è legata all'effettiva presenza dell'ospite nella Struttura.

La verifica delle presenze è effettuata tramite "registro delle presenze".

All'atto di ammissione beneficio retta, l'Ente gestore della Struttura trasmette all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito di Cariati, preposto al pagamento del contributo retta, la rendicontazione relativa alle prestazioni erogate nel mese, per come previsto dalla normativa in vigore.

L'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, verificati gli atti, invita l'ente gestore ad emettere la relativa fattura.

Nel periodo di efficacia della presente Convenzione, il pagamento alla Struttura delle relative spettanze è assicurato da parte dell'Ente Locale, previo trasferimento al medesimo dalla Regione Calabria delle risorse all'uopo destinate e nei limiti di queste ultime, come programmate dalla Conferenza dei Sindaci. Pertanto, gli aspetti economico-contabili delle prestazioni rese si intendono determinati sulla base delle rette previgenti in assenza dell'adeguamento ai requisiti organizzativi previsti dalla dgr 503/2019 e s.m.i. e comunque fino alla concorrenza delle somme corrisposte dalla Regione Calabria e all'Ambito trasferite, e da quest'ultimo programmate a favore delle strutture socioassistenziali. La struttura consapevole di ciò non potrà avere a pretendere fondi dall'Ente in assenza di reale trasferimento o per mancata capienza dei fondi programmati dall'Ambito.



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza
Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)*

La Struttura non potrà richiedere integrazioni di retta ad alcun titolo all'Ente Locale per i posti non in regime di convenzione e/o per i ricoveri effettuati senza che siano stati adottati dall'Ente locale gli atti dispositivi e/o autorizzativi previsti.

Art. 10

CONTRIBUTO RETTA E PARTECIPAZIONE QUOTA UTENTE

Il contributo retta e la partecipazione della quota a carico dell'utente sono definiti secondo quanto previsto dall'allegato "1" approvato con la D.G.R. n.669/2022.

Le finalità del contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., sono finalizzate a garantire alle persone minori, adulti, anziani e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea.

Il contributo è concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti, anziani e disabili autorizzate all'ingresso in strutture socioassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta.

Il Comune capo Ambito interviene per il pagamento della retta alla Struttura ospitante, ove riconosciuta, mediante concessione all'utente richiedente di un contributo alla persona e provvedendo alla relativa liquidazione dello stesso direttamente all'Ente gestore alla struttura.

La misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico dell'utente. Il contributo è finalizzato a garantire alle persone che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di ospitalità ed aiuto.

Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle Strutture socioassistenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero in base all'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).

L'utente ospite di una Struttura è tenuto a compartecipare al costo della retta anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, di assistenza e accompagnamento per gli invalidi di guerra, ecc.), se percepite.

Oltre all'indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza, le prestazioni economiche assistenziali non reversibili erogate a domanda, se godute, concorrono alla determinazione della quota a carico dell'utente, e dovranno essere corrisposte per intero dalla data di ingresso nella Struttura socioassistenziale.

Il Comune capo Ambito è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a carico dell'utente, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

- a) L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
- b) La "Pensione";
- c) La "Franchigia";
- d) L'indennità di accompagnamento;
- e) L'Indennità di frequenza.

I parametri di riferimento per l'ISEE per il calcolo del contributo retta sono due, ovvero uno iniziale pari ad € 6.000,00 e uno finale pari ad € 25.000,00.

Resta in essere l'obbligo del versamento dell'eventuale quota di accompagnamento, così come ogni altra forma di sussidio di assistenza indiretta alla persona, anche per i soggetti con ISEE iniziale inferiore a 6.000,00 euro.



Comune di Cariatì

Provincia di Cosenza
Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariatì, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)*

L'ISEE è necessaria per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto lo stesso non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti.

Alla richiesta di soggiorno presso una Struttura sociale, l'utente deve allegare l'attestazione ISEE o, nel caso di utente pensionato, anche una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale lo stesso dovrà indicare tutte le pensioni a qualsiasi titolo percepite oltre alle indennità percepite. Gli utenti over 65 dovranno fornire Obis-M con riferimento alla annualità in corso.

Con la presentazione della succitata documentazione il Comune capo Ambito è tenuto inizialmente a verificare quali soggetti sono in possesso dei requisiti potenziali per la contribuzione integrativa comunale, in quanto per l'effettivo calcolo del contributo retta si dovranno utilizzare gli ulteriori criteri indicati nell'allegato "1" alla D.G.R. n.669/2022 e le eventuali indennità percepite.

L'Ambito tendenzialmente tenderà a favorire i soggetti maggiormente disagiati sino al raggiungimento della disponibilità previste.

In caso di mancata ammissione a retta dell'utente, per carenza di fondi da parte dell'Ente, l'integrazione retta da corrispondere alla struttura non potrà essere richiesta all'Ambito.

Art. 11

REQUISITI STRUTTURALI

Il legale rappresentante della struttura, attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione, ha dichiarato il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi di cui alla normativa in vigore.

Art. 12

REQUISITI SOGGETTIVI

Il legale rappresentante della struttura attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione ha dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi in materia di antimafia, ai sensi artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 80 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Art. 13

TIPOLOGIA SERVIZI

La Struttura dovrà garantire ai propri ospiti i servizi già previsti nelle disposizioni normative in essere al momento del trasferimento delle funzioni ai Comuni capo Ambito e dichiarate attraverso la richiesta di accreditamento provvisorio/istituzionale.

Art. 14

DOCUMENTAZIONE

La Struttura si impegna a tenere la documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria. La documentazione comprende:

- a) un registro degli ospiti in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dalla Struttura e la motivazione;
- b) un piano individualizzato di assistenza per ciascun utente secondo quanto previsto dal progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
 - obiettivi;



Comune di Cariatì

Provincia di Cosenza
Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**
N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariatì, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)*

- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
 - verifica dei risultati;
- c) attività socioassistenziali, organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti, individuabili a titolo esemplificativo, in:
- a. attività di supporto alla vita quotidiana;
 - b. attività di socializzazione;
- d) un registro delle presenze del personale;
- e) ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15

OBBLIGHI ASSICURATIVI

La struttura è obbligata a dotarsi di assicurazione contro terzi, per utenti e personale.

Art. 16

VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sulle attività svolte sono esercitate dal Comune capo Ambito di Cariatì, mentre, per gli aspetti di natura sanitaria, dalle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio.

La vigilanza e il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata e, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo

Art. 17

DURATA CONVENZIONE

La Convenzione ha natura provvisoria e intende coprire il servizio dal 17.01.2024 al 17.07.2024. Il mancato adeguamento comporta la decadenza automatica della presente convenzione con perdita del beneficio per gli utenti.

Art. 18

RISOLUZIONE

La Convenzione si risolve alla data del 17.07.2024.

La Convenzione può essere revocata in autotutela dell'Ente, senza preavviso, qualora ricorrano motivi ostativi, di qualsiasi natura, alla procedura in essere, senza che l'ente erogatore del servizio abbia nulla a che pretendere.

Art. 19

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti che dovesse insorgere, in esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di CASTROVILLARI

Art. 20

RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al Codice civile e alla normativa nazionale e regionale di riferimento.



Comune di Cariatì

Provincia di Cosenza

Ente Capofila **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**

N° 2 –CARIATI

*(Bocchigliero, Campana, Cariatì, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala
Coeli, Terravecchia)*

Art. 21

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il Legale rappresentante della struttura autorizza il Comune capo Ambito di Cariatì al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli atti.

In particolare, il Legale rappresentante attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- d) i diritti esercitati in termini di revoca dell'autorizzazione;
- e) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Responsabile del trattamento dei dati è Francesca Forciniti

**Il Rappresentante Legale
del Soggetto Titolare Autorizzazione**

**Il RESP. DELL'UFFICIO DI PIANO
Dott.ssa Francesca Forciniti**